

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 791-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE PECORARO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1969

Comunicata alla Presidenza 1° luglio 1970

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Romania
per il regolamento delle questioni finanziarie in sospeso e
Scambi di Note, concluso a Roma il 23 gennaio 1968

ONOREVOLI SENATORI. — In questi ultimi anni il Governo italiano ha provveduto a sistemare il contenzioso finanziario tuttora pendente tra cittadini italiani ed alcuni paesi, quali l'India, la Bulgaria e la Cecoslovacchia. Il 23 gennaio 1968, il nostro Ministro per gli affari esteri ha firmato un ulteriore accordo tra l'Italia e la Romania, per analogo regolamento delle questioni in sospeso ormai da molti anni fra i due paesi.

Come è noto, negli anni passati i cittadini italiani che possedevano beni in Romania furono colpiti da misure di nazionalizzazione, di espropriazione e di confisca a seguito di provvedimenti connessi col sopravvenuto stato di guerra fra i due Paesi e, successivamente, per il nuovo regime politico ed economico colà instaurato dalla fine della guerra in poi.

La ripresa delle relazioni diplomatiche dell'Italia con la Romania aveva regolato i nuovi rapporti politici ed aveva riaperto correnti di traffico interessanti i rispettivi sistemi economici; erano tuttavia rimasti in sospeso i problemi sorgenti da quelle disposizioni unilaterali che avevano creato una situazione di fatto a danno di cittadini italiani; e la materia non ha potuto ottenere finora una opportuna sistemazione sostanziale e formale.

L'accordo firmato il 23 gennaio 1968 ed il presente disegno di legge intendono ovviare a questa situazione e definire una volta per tutte la complessa materia sinora in contenzioso.

Si è pertanto convenuto fra i due paesi che la Romania verserà al Governo italiano una cifra forfettaria di lire 1.312.500.000 a titolo di indennizzo per:

a) beni, diritti ed interessi confiscati nazionalizzati o espropriati per motivi di pubblica utilità e per misure igienico-sanitarie;

b) beni immobili requisiti, sotto il profilo della *res derelicta*, ed assunti in amministrazione dalle autorità romene;

c) crediti finanziari e commerciali sorti anteriormente al 25 novembre 1950, data della firma dell'accordo di pagamento tra i due Paesi;

d) titoli di debito pubblico romeno, tuttora al portatore ed in possesso di persone italiane.

È stato, inoltre, sistemato il problema dei beni liberi, e cioè dei beni tuttora in proprietà di italiani, e rimasti giuridicamente in disponibilità dei medesimi, ma dei quali i cittadini italiani per ragioni obiettive non avevano il godimento. Questi beni immobili sono stati devoluti al Governo romeno, avendo i cittadini italiani, già proprietari dei medesimi, rilasciato delega al Ministero del tesoro con attribuzione della facoltà di cederli « al meglio ».

L'accordo ed il disegno di legge stabiliscono le modalità di accertamento e di riparto delle somme fra i cittadini italiani aventi diritto.

L'indennizzo verrà diviso in *tranches* annuali mediante prelievi del 3 per cento sul controvalore delle esportazioni romene verso l'Italia, con un *plafond* massimo di lire 325 milioni annui.

I vari articoli del disegno di legge stabiliscono le modalità dell'accertamento e dell'erogazione dell'indennizzo, previa applicazione di un conveniente coefficiente di rivalutazione. Da notare in particolare l'articolo 4 che stabilisce l'incameramento delle cifre di indennizzo da parte del Governo italiano, che provvederà ad effettuare il successivo riparto: se per altro l'ammontare delle erogazioni dovesse essere inferiore al totale della cifra a disposizione del Governo italiano, le somme residue saranno ripartite fra gli aventi diritto in proporzione ai valori determinati.

L'articolo 5 stabilisce che alla spesa occorrente si farà fronte con le disponibilità di bilancio relative al pagamento degli oneri dipendenti dalle clausole economiche del trattato di pace e degli accordi internazionali connessi con detto trattato.

Un ulteriore articolo inoltre autorizza la riapertura dei termini per la presentazione di domande di indennizzo da parte di eventuali aventi diritto.

Il relatore invita il Senato ad approvare il disegno di legge di cui alla presente relazione, ritenendolo strumento utile ed idoneo a sistemare vecchie partite ancora accese e a lasciare il campo sgombro e aperto ad una proficua attività commerciale ed economica fra Italia e Romania.

PECORARO, relatore

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Romania per il regolamento delle questioni finanziarie in sospenso e Scambi di Note, concluso a Roma il 23 gennaio 1968.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e agli Scambi di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 9 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro, sentita la Commissione di cui all'articolo 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, corrisponderà per i casi previsti dall'Accordo e dalle annesse note un indennizzo per ogni persona fisica o giuridica che risulti titolare di beni, diritti ed interessi di cui all'articolo 1 dell'Accordo ed in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2. L'indennizzo, sulla base di accertamenti e valutazioni da effettuarsi a cura del Ministero delle finanze, Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, sarà commisurato per i beni mobili e per i beni immobili, per le aziende e le partecipazioni azionarie, al valore al 1938, corrente in Romania, moltiplicato per un coefficiente di maggiorazione di 12 volte, tenendo conto della loro consistenza al 31 dicembre 1947.

I crediti, debitamente accertati, derivanti da assicurazioni sociali, saranno regolati in base alle norme delle leggi italiane, per quanto applicabili.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla liquidazione definitiva dell'indennizzo, il Ministro del tesoro, sentito il parere della Commissione, autorizzerà la cor-

responsione di anticipazioni agli interessati, in misura non superiore al 50 per cento del valore dei beni, diritti ed interessi di cui all'articolo 1 dell'Accordo.

Art. 4.

Le somme corrisposte dal Governo romano a norma dell'articolo 3 dell'Accordo saranno versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Qualora detti importi risultassero superiori alle erogazioni effettuate in base ai criteri indicati dall'articolo 3, l'ammontare eccedente verrà ripartito tra gli aventi diritto in proporzione dei valori determinati.

Art. 5.

Alla spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 3 della presente legge si provvede con le disponibilità del capitolo n. 3249 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 relativo al pagamento degli oneri dipendenti dalle clausole economiche del Trattato di pace e di accordi internazionali connessi con il Trattato medesimo.

Art. 6.

Le domande per ottenere gli indennizzi previsti dalla presente legge devono essere presentate al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Le domande già presentate all'Amministrazione dello Stato sono valide agli effetti del comma precedente.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.